

IL RETTORE

D.R. n. 371

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ed in particolare l'art. 11, comma 2, lett. a);

VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 27 giugno 2006;

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 luglio 2006;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio nella seduta del 19 luglio 2006;

VISTA la delibera assunta dal senato Accademico nella seduta del 25 luglio 2006;

DECRETA

E' emanato il seguente

**REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
PER LA CONCESSIONE DI NULLA OSTA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI
DOCENZA ESTERNA ALLA FACOLTA' DI APPARTENENZA**

Art.1

Definizioni

Nel presente Regolamento, salvo ove non sia diversamente disposto, si intendono per:

a) «attività di docenza»: lo svolgimento di corsi, esclusa la partecipazione a singoli seminari, nell'ambito di corsi di laurea o master universitari;

b) «docenti»: i professori, ivi compresi i professori aggregati ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 230 del 2005, ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed il personale equiparato ai sensi dell'art. 50, D.P.R. n. 382/1980;

c) «università»: le università e istituti universitari statali e liberi, con sede nell'ambito territoriale della Regione Lazio, e le università telematiche ovunque localizzate;

d) «nulla osta»: l'autorizzazione allo svolgimento di attività di docenza presso strutture diverse dalla Facoltà di appartenenza del docente.

Art. 2

Concessione del nulla osta

Il nulla osta ai docenti de La Sapienza è rilasciato con provvedimento del Rettore o di suo delegato a seguito di conforme deliberazione del Consiglio di Facoltà di appartenenza dell'interessato.

La deliberazione di cui al precedente comma dovrà essere adottata sulla base di una verifica della compatibilità con l'esigenze didattiche della Facoltà e della sua coerenza con l'attività scientifica e culturale del docente.

Il nulla osta non può essere rilasciato, salvo il caso che siano stipulate da La Sapienza specifiche convenzioni per lo svolgimento concordato di interi corsi di studio, per lo svolgimento di attività di docenza presso università telematiche e in ogni caso qualora l'impegno didattico che ne deriva per il docente sia superiore ad un massimo di 120 ore di didattica frontale per lo stesso anno accademico ovvero, se presso un'università diversa da La Sapienza, ad un massimo di 60 ore di didattica frontale e in ogni caso per non più di un insegnamento.

In ogni caso il carico didattico dei docenti de La Sapienza non può globalmente risultare superiore a 180 ore annuali di didattica frontale.

Art. 3

Nulla osta per Università diverse da La Sapienza

Il nulla osta per attività di docenza presso università diverse da La Sapienza può essere rilasciato nel solo caso che con le università medesime sia stata stipulata una convenzione intesa a regolare forme di collaborazione didattica e scientifica e le relative condizioni economiche.

Le convenzioni di cui al primo comma sono stipulate dal Rettore de La sapienza, a seguito di deliberazione conforme del Senato Accademico, e devono essere ispirate ai seguenti criteri:

a) previsione della corresponsione a La Sapienza di una somma annuale ovvero di altre misure compensative che tengano conto del costo medio annuo dei docenti come determinato in sede nazionale, nel rispetto dei rapporti definiti dal Ministero tra le fasce docenti; nel caso di università non statali tale somma non può essere inferiore al 25% del costo annuo medio del docente, oltre a quanto eventualmente corrisposto al docente interessato;

b) previsione del numero massimo di incarichi per attività di docenza che possono essere attribuiti allo stesso docente, che di norma non può essere superiore a uno ogni tre anni accademici;

c) il limite di cui alla precedente lettera può essere superato nei casi seguenti:

1) quando, trattandosi di università statale, siano previste forme integrate di collaborazione didattica e scientifica; in tal caso l'incarico di docenza può essere reiterato per una volta ai professori associati e per due volte ai ricercatori e personale equiparato;

2) quando, trattandosi di docenti diversi dai professori di prima fascia, la diversa università abbia indetto una procedura concorsuale per lo stesso settore scientifico disciplinare o affine;

3) quando, nel caso di università statali di nuova istituzione o istituite da non più di cinque anni, siano concordati piani pluriennali volti a superare le loro temporanee carenze di organico.

Le somme incassate da La Sapienza per effetto di quanto previsto dalla lettera a del precedente comma sono accreditate, in misura non inferiore al 70%, alla Facoltà di appartenenza dell'interessato.

Art. 4

Disposizioni transitorie e di attuazione

Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano con riferimento ai nulla osta per i ricercatori e personale equiparato a partire dal momento in cui saranno stipulate le convenzioni ivi previste e previa specifica valutazione da parte del Senato Accademico della loro congruità.

Il presente Regolamento entra in vigore dall'anno accademico 2007/2008.

Roma, 28 agosto 2006

IL RETTORE

F.to: Prof. Renato Guarini